

Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi, OArm)

Modifica del...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 2 luglio 2008¹ sulle armi è modificata come segue:

Art. 3 Parti essenziali di armi

(art. 1 cpv. 2 lett. a e 4 cpv. 3 LArm)

Sono considerate parti essenziali di armi:

- a. nelle pistole:
 1. l'impugnatura; se questa non contiene componenti rilevanti per il funzionamento: l'alloggiamento del grilletto,
 2. la culatta,
 3. la canna;
- b. nelle rivoltelle:
 1. il telaio,
 2. la canna,
 3. il tamburo;
- c. nelle armi da fuoco portatili:
 1. il castello di culatta, se del caso le parti superiore e inferiore del medesimo,
 2. la culatta, se del caso il porta otturatore e la testa della culatta,
 3. la canna;
- d. negli ordigni militari per il lancio con effetto dirompente:
 1. il dispositivo di puntamento,
 2. il contenitore di lancio o il tubo di lancio.

¹ RS 514.541

Art. 6 Armi confondibili con armi da fuoco

(art 4 cpv. 1 lett. f e g LArm)

Armi ad aria compressa o a CO₂, imitazioni di armi, scaccia cani e armi soft air sono confondibili con armi da fuoco quando replicano queste ultime in maniera talmente esatta che uno specialista non è in grado di riconoscere la differenza a prima vista.

Art. 18 cpv. 2 lett. b

² Se non vi sono indizi contrari, l'alienante è autorizzato a presupporre l'assenza di un motivo d'impedimento se l'acquirente:

- b. presenta un'autorizzazione eccezionale o un permesso d'acquisto per un'arma il cui rilascio risale a meno di due anni.

Art. 23 cpv. 5

⁵ Al raggiungimento della maggiore età occorre restituire al proprietario l'arma consegnata a titolo di prestito oppure presentare entro tre mesi una domanda per il rilascio di un'autorizzazione eccezionale o di un permesso d'acquisto di armi oppure concludere un contratto scritto.

Art. 34 cpv. 1^{ter} e 1^{quater}

^{1ter} Non è necessario presentare una prova di cui al capoverso 1^{bis} se gli oggetti sono introdotti nel territorio svizzero al fine di metterli in offerta a una determinata asta, fiera o manifestazione analoga. L'Ufficio centrale Armi può vincolare l'autorizzazione eccezionale a oneri e condizioni.

^{1quater} *ex cpv. 1^{ter}*

Art. 58 lett. h n. 2

L'Ufficio centrale Armi svolge in particolare i compiti seguenti:

- h. gestisce le seguenti banche dati:
 - 2. la banca dati delle richieste (DANTRAG) (art. 59a).

Art. 61 cpv. 1^{bis} e 3^{bis}

^{1bis} *ex cpv. 1a*

^{3bis} Il Servizio federale di sicurezza di fedpol può accedere ai dati del sistema d'informazione comune armonizzato sull'acquisto e il possesso di armi da fuoco per mezzo di una procedura di richiamo al fine di adempiere i propri compiti sanciti dalla legge federale del 21 marzo 1997² sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna.

II

¹ L'allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

² L'allegato 3 è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il

Allegato 1
(art. 55)

Emolumenti

N. 3 lett. p

Abrogata

Diritti d'accesso

1 Diritti d'accesso e di trattamento

- A = consultare
- Aa = consultare fino a dieci anni dopo la distruzione dell'arma
- B = trattare
- vuoto = nessun accesso

Abbreviazioni delle autorità

- fedpol I In seno all'Ufficio federale di polizia: l'Ufficio centrale Armi
- fedpol II In seno all'Ufficio federale di polizia: l'Ufficio centrale Esplosivi
- fedpol III In seno all'Ufficio federale di polizia: la Centrale operativa e d'allarme e la divisione Interventi operativi speciali della Polizia giudiziaria federale
- fedpol IV In seno all'Ufficio federale di polizia: il consulente per la protezione dei dati, i responsabili di progetto e gli amministratori di sistema del fornitore di servizi informatici fedpol
- fedpol V In seno all'Ufficio federale di polizia: le unità del Servizio federale di sicurezza incaricate della sicurezza delle persone e degli immobili
- DDPS I In seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: la Base logistica dell'esercito e lo Stato maggiore dell'esercito
- DDPS II In seno alla Segreteria di Stato della politica di sicurezza SEPOS: l'ufficio incaricato dell'esecuzione dei controlli di sicurezza relativi a persone

UDSC I In seno all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini: gli uffici doganali

UDSC II In seno all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini: la divisione principale Antifrode doganale

Autorità cantonali I Uffici cantonali delle armi

Autorità cantonali II Comandi cantonali di circondario

Autorità cantonali III Autorità cantonali di polizia e pubblici ministeri

	fedpol I	fedpol II	fedpol III	fedpol IV	fedpol V	DDPS I	DDPS II	UDSC I	UDSC II	Autorità cantonali I	Autorità cantonali II	Autorità cantonali III
DEWA	B		A	A				A	A	B		A
DEWS	B			A							A	
DEBBWA	B	A	A	A		A	A	A	A	B	A	A
DAWA	B	A	A	A		A	A	A	A	A		A
DARUE	B			A				A	A	A		A
DANTRAG	B		A	A						A		A
Sistema d'informazione di cui all'art. 32a cpv. 3 LArm	Aa		A	A	A	A	A	Aa		Aa	A	A